



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pensione d'invalidità civile: con quali redditi è cumulabile

Autore: Noemi Secci | 16/09/2018



Pensione di invalidità civile e limiti di reddito: compatibilità della prestazione di assistenza con stipendio, pensione, assegno di mantenimento ed altre entrate.

La pensione d'invalidità civile, o assegno di assistenza, è una prestazione

riconosciuta a chi possiede un'invalidità superiore al 74%, se si trova in uno stato di bisogno economico. Il trattamento spetta ai cittadini italiani, europei ed extracomunitari (questi ultimi devono essere in possesso di un permesso di soggiorno della durata di almeno 1 anno), dai 18 ai 66 anni e 7 mesi (67 anni dal 2019), purché residenti in Italia. La condizione di bisogno economico viene accertata riferendosi ai soli redditi personali del disabile, senza considerare quelli del nucleo familiare di cui fa parte: in particolare, per il diritto alla pensione d'invalidità civile, non bisogna superare il reddito massimo di 4.853,29 euro (per l'anno 2018); la misura mensile del trattamento è di 282,55 euro. Non tutti i redditi, però, rilevano ai fini dell'assegno. Facciamo allora il punto della situazione sulla **pensione d'invalidità civile: con quali redditi è cumulabile**, quali sono i limiti di reddito per gli invalidi civili parziali e totali.

Pensione d'invalidità civile: redditi che concorrono al limite

Per arrivare al limite di 4.853,29 euro vengono valutati i redditi di qualsiasi natura, calcolati ai fini delle imposte, al lordo degli oneri deducibili e delle ritenute fiscali.

In particolare, concorrono a formare il **limite di reddito**:

- gli stipendi e le pensioni, compresi i redditi di lavoro e pensione concessi da enti internazionali;
- i redditi dei terreni e dei fabbricati, esclusa l'abitazione (solo a partire dal 2017);
- i redditi d'impresa e di lavoro autonomo;
- gli arretrati soggetti a tassazione separata (cioè i redditi riferiti ad anni precedenti rispetto a quello in cui sono corrisposti);
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva (come gli interessi del conto corrente);
- il Tfr (in pratica la liquidazione) ed i trattamenti assimilati (Tfs, Ips, etc.);
- i redditi prodotti all'estero che, se prodotti in Italia, sarebbero soggetti alla normale imposizione;
- le indennità per i soggetti colpiti da tubercolosi;
- l'assegno di mantenimento pagato al coniuge separato o divorziato.

Per quanto concerne l'assegno di mantenimento al coniuge, sia separato che

divorziato, questo concorre in misura intera al limite di reddito: lo stesso assegno, d'altra parte, può essere dedotto dai redditi del soggetto tenuto al pagamento, secondo quanto dispone il Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir).

Anche i redditi soggetti a cedolare secca rilevano ai fini del limite di reddito: pur non entrando a far parte dell'imponibile Irpef, difatti, devono essere considerati ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti di reddito (rilevano, peraltro, oltretutto per la pensione d'invalidità civile, anche per la determinazione dell'Isee e del reddito per essere considerato familiare a carico).

Pensione d'invalidità civile: redditi esclusi dalla valutazione

Sono invece **esclusi dalla valutazione**, dunque pienamente compatibili con la pensione d'invalidità civile, i seguenti redditi:

- pensioni, assegni e indennità corrisposti o da corrispondere agli **invalidi civili** (in quanto si tratta di redditi esenti dall'Irpef; bisogna però considerare che l'invalidità civile è totalmente incompatibile con qualsiasi pensione diretta di invalidità);
- rendite infortunistiche Inail con natura risarcitoria;
- assegni per l'assistenza personale continuativa;
- rendita Inail ai superstiti per morte del lavoratore;
- assegno funerario;
- rendite di passaggio per silicosi e asbestosi
- pensioni di guerra di ogni tipo e denominazione e relative indennità accessorie;
- assegni annessi alle pensioni privilegiate ordinarie;
- pensioni annesse alle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia e soprassoldi concessi ai decorati al valore militare;
- sussidi e prestazioni assistenziali pagati dallo Stato e da altri Enti pubblici;
- rendite corrisposte in Italia dall'assicurazione vecchiaia e superstiti svizzera Avs.

Pensione d'invalidità civile: reddito personale e del coniuge

Il limite di reddito di 4.853,29 euro considera soltanto il **reddito proprio** dell'invalido, e non quello del coniuge e degli altri familiari **[1]**.

Pensione d'invalidità civile, prestazioni simili e limiti di reddito

La pensione d'invalidità civile, o assegno di assistenza, non deve essere confusa con la [pensione per invalidi civili totali](#): quest'ultimo è un assegno di assistenza dovuto a soggetti di età tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi (67 anni dal 2019), con invalidità del 100%.

A differenza della pensione d'invalidità civile, il limite di reddito annuale è pari a 16.664,36 euro.

La pensione d'invalidità civile non deve essere confusa nemmeno con la pensione d'invalidità ordinaria, o [assegno d'invalidità ordinario](#): quest'ultimo, difatti, è un trattamento di previdenza, e non di assistenza. L'invalidità ordinaria (cosiddetto assegno di categoria IO) spetta se si possiedono almeno 5 anni di contribuzione, di cui 3 anni versati nell'ultimo quinquennio: il trattamento è calcolato secondo la contribuzione versata, ed è pienamente cumulabile col reddito se non si supera di 4 volte il trattamento minimo.

Per quanto concerne l'[assegno di accompagnamento](#), questo è un trattamento dovuto agli invalidi civili totali non in grado di deambulare senza l'aiuto di un accompagnatore o non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Tale indennità non è soggetta a limiti di reddito.

Note

[1] Inps Mess. 31976/05. **[2]** Art. 10, Co.5, L. 99/2013.